

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 22 FEBBRAIO 2000

N. 22

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE (Lecce)
**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel
B.U. n. 142 del 20-10-1993.**
Pag. 1030

COMUNE DI STORNARELLA (Foggia)
**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel
B.U. n. 211 suppl. del 19-11-1991.**
Pag. 1044

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 142 del 20-10-1993.**COMUNE di CAPRARICA di LECCE**Provincia di Lecce**STATUTO COMUNALE**PARTE PRIMA
PRINCIPI FONDAMENTALI - POTERI E
FUNZIONI**TITOLO I****Art. 1****Ente comune**

1. Il Comune di Caprarica di Lecce è ente locale autonomo ai sensi della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana; rappresenta la comunità caprarese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Esso è titolare di poteri e funzioni propri che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi statali e regionali ed in conformità del presente Statuto che fissa anche le regole ed i criteri di autogoverno della comunità comunale.

3. Esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, *secondo il principio di sussidiarietà* e secondo le leggi e le norme statutarie vigenti.

4. Ha autonomia *statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa*, nonché potestà regolamentare *impositiva* e finanziaria, nei limiti e nel rispetto della legge e del presente Statuto.

Art. 2**Territorio, sede, stemma e gonfalone**

1. Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.

2. Il territorio comunale è esteso per kmq. e confina con i territori comunali di Cavallino, Lizzanello, Castri, Calimera, Martignano, Sternatia, San Donato.

3. Il Comune denomina borgate e frazioni; denomina e modifica la denominazione di Vie e Piazze.

4. Le adunanze degli organi collegiali e degli organismi elettivi del Comune si svolgono nella sede comunale; per esigenze particolari, possono avvenire in luoghi diversi.

5. La sede comunale è il Municipio.

6. Il Comune ha un proprio gonfalone ed uno stemma dei quali disciplina l'uso con apposito regolamento.

TITOLO II**Art. 3****Diritti civili e umani**

1. Il Comune di Caprarica di Lecce riconosce e salvaguarda i valori civili, di uguaglianza, di democrazia e di libertà.

2. In conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali, ripudia la guerra e riconosce il valore essenziale della pace e della cooperazione tra i popoli, esige ed osserva il pieno rispetto dei diritti inalienabili della persona umana, promuove e favorisce ogni iniziativa diretta alla salvaguardia ed alla diffusione di tali principi e diritti.

3. Attua ed assicura ogni diritto, privato e pubblico, singolo e collettivo, previsto dalla costituzione e dalle leggi vigenti.

4. Concorre a sviluppare il principio della solidarietà, sia all'interno che all'esterno della propria comunità.

5. Assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

6. Pone in essere e svolge ogni attività, potestà e funzione diretta a realizzare quanto precede.

Art. 4**Programmazione**

1. Il Comune si ispira al metodo della programmazione come criterio guida della propria attività.

2. Per quanto di propria competenza e per ottimizzare l'impiego delle proprie risorse e garantire efficienza ed efficacia ai propri interventi, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, mediante piani generali, settoriali e progetti, annuali e pluriennali.

3. Concorre alla determinazione, specificazione ed attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e di altri Enti.

4. Partecipa, nei modi di legge, alla formazione dei piani regionali, provinciali ed intercomunali.

5. Nei casi di necessità può affidare lo studio e la messa a punto di particolari strumenti di programmazione e pianificazione ad organismi esterni, caratterizzati da elevato grado di qualificazione professionale, culturale e scientifica.

Art. 5**Attività amministrativa comunale e suoi limiti**

1. Il Comune agisce, nei limiti concessigli dalla normativa vigente, sempre nell'interesse e per lo sviluppo della propria comunità, promuovendone il progresso civile, sociale, economico e culturale.

2. Ogni attività amministrativa comunale persegue i

fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta da criteri di efficienza, trasparenza ed economicità, nonchè di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure.

3. Persegue ed assicura la piena realizzazione del principio di partecipazione.

4. In materia di partecipazione finanziaria, di tasse e di imposte rispetta ed applica i principi di legalità, di equità e di capacità contributiva.

TITOLO III

Art. 6

Assetto territoriale ed ambientale

1. Il Comune tutela e rispetta le risorse ed i beni naturali ed ambientali, sia promuovendo la diffusione di una più sentita sensibilità collettiva, sia assumendo specifiche ed idonee iniziative di intervento concreto, anche a mezzo di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Per quanto di competenza, controlla il territorio determinandone l'assetto, l'uso del suolo e del sottosuolo, il regime idrico ed idrogeologico, preservandolo da fattori inquinanti e cercando di prevenire calamità naturali, individuando aree verdi, realizzando rimboschimenti.

3. Protegge la fauna e ne favorisce il ripopolamento.

4. Disciplina e controlla gli scarichi delle acque e le immissioni atmosferiche ed acustiche

5. Predisporre strumenti di pronto intervento da prestare in caso di pubblica calamità.

6. Organizza lo smaltimento e la raccolta differenziata dei rifiuti.

7. Esercita funzioni di indirizzo e controllo in materia di igiene pubblica e sicurezza sui luoghi di lavoro.

8. Collabora con la Regione e gli altri Enti Locali, nell'ambito dei piani e dei programmi d'intervento, alla cui formazione concorre.

Art. 7

Urbanistica

1. Il Comune assicura uno sviluppo armonico per un migliore rapporto possibile tra insediamenti urbani, infrastrutture, impianti produttivi, in un quadro generale di difesa del territorio e delle risorse.

2. Predisporre la pianificazione generale del territorio, nel rispetto delle norme vigenti e della vocazione delle sue parti.

3. Organizza un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale;

4. Garantisce il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 8

Sviluppo economico

1. Il Comune esercita la propria azione regolamen-

tare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare uno sviluppo economico ordinato della comunità.

2. Promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, la realizzazione di opere di rilevante interesse e può partecipare ad iniziative socio-economiche, nel rispetto delle leggi vigenti e nell'interesse della propria comunità;

3. Regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.

4. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico.

5. Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.

6. Promuove lo sviluppo delle attività agricole e la loro ordinata espansione, favorendo soprattutto quelle di prodotti tipici locali, con iniziative atte ad agevolarne la produzione e la collocazione sul mercato.

7. Promuove e sostiene l'artigianato, con particolare attenzione per quello artistico ed espressione delle tradizioni e dei costumi locali.

8. Promuove lo sviluppo di attività turistiche ed agrituristiche.

9. Sviluppa iniziative di promozione agro-industriale.

TITOLO IV

Art. 9

Servizi socio-culturali

1. Il Comune organizza servizi, orientando la propria attività ai criteri dell'utilità, della efficienza e della compatibilità con le risorse disponibili ed al rispetto del principio della capacità contributiva degli utenti.

2. Nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sussidi, sovvenzioni, contributi, ausili sia - in danaro che in natura, a favore di singoli o gruppi, in conformità con l'apposito regolamento e con la normativa vigente.

3. Assicura i servizi sociali essenziali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

4. Concorre ad assicurare i servizi civici fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, ai trasporti, al turismo sociale, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.

5. Concorre ad assicurare, con gli organismi sanitari, la tutela della salute, come fondamentale diritto dei cittadini, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei limiti di competenza, della gestione dei servizi socio-sanitari integrati.

6. Interviene in materia di tossicodipendenza ed alcolismo, con attività di informazione, prevenzione e tentando di eliminare la cause sociali alla base dei disagi.

7. Concorre alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni popolari di interesse socio-culturale.

8. Tutela e valorizza il patrimonio storico, librario, artistico, monumentale e culturale, anche con la partecipazione di risorse e di soggetti pubblici e privati.

9. Concorre ad attuare servizi di assistenza scolastica idonei a garantire il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

10. Riconosce le Organizzazioni del volontariato e le Associazioni di pubblico interesse esistenti sul territorio e ne favorisce lo sviluppo.

Art. 10

Interventi in favore delle persone handicappate

1. Al fine di realizzare maggiori opportunità in favore delle persone handicappate, il Comune predispone interventi e strumenti nel campo dei servizi sociali, assistenziali, sanitari, educativi e del tempo libero, in collaborazione anche con altri Enti ed Istituzioni.

Art. 11

Partecipazione

1. Il Comune persegue ed assicura la piena realizzazione del principio di partecipazione di tutti i cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e delle associazioni, alla attività politica, economica, sociale e culturale, quale condizione imprescindibile per garantire lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.

2. Istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni operanti nel territorio, per meglio coinvolgerle nell'attività amministrativa.

Art. 12

Informazione

1. Il Comune riconosce il diritto fondamentale all'informazione e garantisce la trasparenza dell'attività amministrativa, anche con l'istituzione di mezzi e strumenti di comunicazione, a mezzo di conferenze, incontri, dibattiti, frequenti con la comunità, di rapporti di collaborazione con la stampa e con l'informazione radiotelevisiva.

2. Almeno una volta l'anno, l'amministrazione in carica è tenuta a relazionare sulla sua attività.

Art. 13

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel Municipio appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicità degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura, essa è curata e certificata dal Segretario Comunale che può avvalersi anche di un meso comunale che attesterà l'avvenuta pubblicazione.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO COMUNALE

TITOLO I

Art. 14

Organi

1. Sono organi del Comune:
- il Consiglio Comunale;
 - la Giunta Municipale;
 - il Sindaco.

Sez. 1^a

Art. 15

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo, e rappresenta l'intera comunità.

Art. 16

Competenze del Consiglio

1. Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi, adottare le determinazioni e i provvedimenti attribuitigli e riservatigli dalla legge.

Art. 17

Elezione e durata

1. Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.

2. La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 18

Prerogative dei consiglieri comunali

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano la comunità dei cittadini ed hanno la più totale libertà d'azione, d'espressione, d'opinione e di voto.

3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio.

4. Hanno il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dagli enti, aziende, istituzioni tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili al loro mandato, nonché fotocopia degli atti la cui divulgazione non sia vietata dalla legge.

6. I diritti stabiliti nei precedenti commi vanno esercitati secondo le modalità e i limiti previsti dal relativo regolamento.

7. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire nelle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte, sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

8. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta.

9. Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

10. Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 19

Cessazione dalla carica di consigliere

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica:

- a) per scadenza naturale o eccezionale del mandato;
- b) per morte;
- c) per decadenza a causa della perdita delle condizioni di eleggibilità, impedimenti, incompatibilità e incapacità, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
- d) per decadenza a causa del mancato intervento, senza giustificato motivo, ad una intera sessione ordinaria;
- e) per dimissioni che vanno presentate per iscritto al Consiglio Comunale e che, una volta assunte al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- f) In tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

2. La decadenza di cui al punto d) del comma che precede deve essere deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con votazione palese; la seduta relativa deve tenersi dopo giorni 15 dalla notifica della proposta di decadenza al Consigliere interessato, con facoltà di quest'ultimo di far valere le proprie giustificazioni nella stessa seduta;

Art. 20

Surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante la legislatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. La surroga, nel caso di dimissioni, deve avvenire nei termini di legge, non si fa luogo alla surroga solo qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata nei casi e nei modi di legge, il Consiglio, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

4. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

5. Qualora alla sospensione sopravvenga la decadenza si procede alla surroga.

Art. 21

Prima adunanza e convocazione

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo- eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di mancata convocazione nel termine suddetto, provvede il Prefetto in via sostitutiva.

2. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Il Sindaco, davanti al Consiglio, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Dopo la convalida, il Sindaco comunica al Consiglio l'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.

Art. 22

Linee programmatiche

Entro 30 giorni dalla prima adunanza consiliare come prevista dall'art. precedente, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

La suddetta relazione deve essere depositata a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta Consiliare e può essere integrata con indicazioni dei Consiglieri da far pervenire almeno 24 ore prima della seduta medesima.

Nella seduta consiliare dedicata al bilancio di previsione, prima del suo esame, il Sindaco, sentita la Giunta, relaziona sulla attuazione delle linee programmatiche e sul loro eventuale aggiornamento, con atto da depositarvi, a disposizione dei Consiglieri, almeno cinque giorni prima della seduta Consiliare relativa, integrabile, con indicazioni dei Consiglieri da far pervenire almeno 24 ore prima della seduta medesima.

Il Consiglio è chiamato a votare su detta relazione.

L'attività del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e dei responsabili apicali deve ispirarsi alle linee programmatiche;

Art. 23

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria nei mesi tempi e nei modi previsti dalla legge.

3. Esso è convocato in sessione straordinaria dal Sindaco che è, altresì, tenuto a convocarlo su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In quest'ultimo

caso, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.

4. In caso di argomenti che esulano palesemente dalla competenza del Consiglio il Sindaco non è tenuto alla convocazione.

5. Per le modalità di convocazione - anche per i casi d'urgenza - si applicano le norme di legge vigenti.

6. La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e modi previsti dalla legge.

Art. 24 Adunanze e deliberazioni

Il Consiglio Comunale non può deliberare, se non interviene la metà dei consiglieri assegnati, salvo i casi in cui sia richiesto un quorum speciale.

2. Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, per la validità dell'adunanza, è sufficiente l'intervento di almeno quattro dei consiglieri assegnati.

3. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

4. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano la votazione segreta.

6. Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta, disciplina quanto non previsto dalla legge e del presente Statuto; esso è approvato e modificato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

7. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti; possono partecipare i funzionari dipendenti preposti ai settori di attività amministrative cui la seduta è connessa, nonché gli assessori non facenti parte del Consiglio.

Art. 25 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, ai sensi della normativa vigente.

2. Apposito regolamento disciplina il loro numero, le forme di pubblicità dei lavori, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, garantendo la presenza di tutti i gruppi consiliari.

3. Il Consiglio può stabilire che, per determinati atti, siano attribuite alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.

4. *La presidenza di eventuali Commissioni Consiliari di controllo e/o di garanzia spetta alle opposizioni.*

Art. 26 Commissione di indagine

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'operato dell'amministrazione, le quali possono essere autorizzate ad avvalersi anche dell'ausilio di professionisti esterni.

2. La commissione d'indagine ha diritto d'accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l'indagine da svolgere, ha facoltà di audizione del Sindaco, degli assessori, dei consiglieri, del personale nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate e deve concludere i suoi lavori con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni una di maggioranza ed una di minoranza.

3. La commissione, convocata dal Sindaco, procede all'elezione di un suo presidente, *tra i Consiglieri di opposizione;*

4. Il funzionamento della Commissione, i tempi e i modi del suo operato sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 27 Attività ispettiva

1. I consiglieri possono svolgere attività di sindacato ispettivo, presentando al Sindaco o agli assessori da lui delegati circostanziate istanze scritte su fatti o questioni particolari.

2. In ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco o all'assessore delegato un periodo di tempo per rispondere alle istanze dei consiglieri.

3. Il regolamento disciplina le modalità: di svolgimento della discussione su interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 28 Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei 15 giorni successivi a quella di approvazione delle linee programmatiche, per formulare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 29 Scioglimento e sospensione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale può essere sciolto o sospeso solo nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Sez II^a

Art. 30 La Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso le deliberazioni collegiali.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal vice Sindaco o in sua assenza dall'assessore più anziano.

Art. 31 **Competenze della Giunta**

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione ed adotta i provvedimenti e le determinazioni che non siano riservati, dalla legge, e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili di servizio.

2. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, consistente: nell'approvare proposte di deliberazione in materie riservate al Consiglio; nel formulare proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio, soggetti a termini di legge; nel richiedere, con atto formale, che il Sindaco convochi, su particolari questioni, il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 22, comma 3°.

Art. 32 **Nomina e composizione della Giunta**

1. La Giunta é composta, oltre che dal Sindaco, da un numero massimo di quattro Assessori, tra cui il vice Sindaco.

2. Il Sindaco nomina il vice Sindaco e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, a cui dà comunicazione della nomina nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Possono essere nominati assessori anche cittadini esterni al Consiglio purchè siano in possesso dei requisiti per essere eletti consiglieri comunali.

4. Gli assessori, se hanno ricevuto espressa delega alla firma da parte del Sindaco e semprechè l'obbligo della firma non sia assegnato dalla legge, dallo statuto o da regolamento ad altro organo o responsabile di servizio, firmano gli atti di loro competenza.

Art. 33 **Requisiti del vice Sindaco e degli assessori**

1. I soggetti chiamati alla carica di vice Sindaco e di assessori devono:

- a) essere in possesso dei requisiti previsti per legge;
- b) non essere coniuge, discendente o ascendente, parente o affine del Sindaco entro il 3° grado;
- c) non avere ricoperto nei due mandati immediatamente precedenti la carica di assessore e/o di Sindaco.

Art. 34 **Verifica delle condizioni**

1. La Giunta nella sua prima riunione, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina le condizioni del vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Art. 35 **Revoca e sostituzione degli assessori**

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella 1ª seduta successiva alla revoca unitamente al nominativo dei nuovi assessori. La discussione sulle comunicazioni del Sindaco non dà luogo a voto consiliare. Il Sindaco può allo stesso modo sostituire gli assessori dimissionari, rimossi, decaduti, deceduti.

Art. 36 **Attività e funzionamento della Giunta**

1. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni.

2. A ciascun assessore sono assegnate funzioni organicamente ordinate di settori omogenei e la responsabilità politico-amministrativa, di indirizzo, controllo e sovrintendenza degli stessi.

3. La Giunta Comunale risponde del proprio operato al Consiglio Comunale e gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della stessa e individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.

4. La procedura per la formulazione delle deliberazioni della Giunta è stabilita nell'apposito regolamento.

Art. 37 **Adunanze e deliberazioni**

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

3. Alle sedute della Giunta può intervenire il revisore dei conti.

4. Ogni provvedimento amministrativo giuntale deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della deliberazione adottata, salvo casi particolari espressamente previsti per legge.

5. Alle sedute della Giunta partecipa obbligatoriamente il Segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti; possono partecipare i responsabili degli uffici e dei servizi.

6. Il segretario comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute.

Art. 38 **Durata in carica**

1. La Giunta ed il Sindaco rimangono in carica, sino all'elezione del nuovo Sindaco, salvo i casi previsti dalla legge.

Sez. IIIª

Art. 39 **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto a suffragio diretto secondo le

norme di legge ed è membro del Consiglio e della Giunta.

2. Esso è l'organo responsabile dell'amministrazione e del Comune sia dal punto di vista politico, sia da quello amministrativo.

Art. 40 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, oltre a presiedere il Consiglio e la Giunta ed a nominare quest'ultima, rappresenta il Comune nella sua totalità e sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti, avvalendosi, in particolare, della collaborazione del Segretario e dei dipendenti dirigenti o, ove mancassero, dei dipendenti apicali (responsabili degli uffici e dei servizi).

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto, e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Al Sindaco compete, altresì, nell'ambito della disciplina statale e regionale e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, emanare criteri generali, anche concertati con le parti sociali, sugli orari e sulle deroghe agli obblighi di chiusura degli esercizi commerciali, nonché d'intesa con i responsabili coordinare gli orari dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti **nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, può modificare tali orari.**

4. Il Sindaco provvede, nei modi e termini di legge, alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. Il Sindaco, per esigenze cui l'Amministrazione non può far fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, previa determinazione della Giunta della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

7. Provvede all'osservanza dei regolamenti, d'intesa con gli assessori preposti.

Art. 41 Attribuzioni quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a tali servizi;
- b) alla emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicu-

rezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica, **di calamità naturali;**

- c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia.
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone le autorità competenti;

2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia edilizia, sicurezza, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 42 Poteri di delega

1. Il Sindaco, ove lo ritenga, delega una o più delle sue competenze ed attribuzioni, non riservategli in maniera esclusiva, ai singoli assessori.

2. Può, altresì, delegare la formazione e la sottoscrizione di specificati al Segretario comunale e a dipendenti, giuridicamente idonei.

Art. 43 Giuramento e distintivo

1. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune da portarsi a tracolla.

Art. 44 Assenza o impedimenti temporanei del Sindaco

1. Il vice Sindaco svolge le funzioni di Sindaco in caso di impossibilità temporanea dello stesso di qualsiasi natura.

2. Gli assessori in caso di assenza, impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, esercitano le funzioni del Sindaco e del vice Sindaco secondo l'ordine di anzianità anagrafica.

Art. 45 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, **calcolati come per legge e deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede secondo legge allo scioglimento del Consiglio.**

Art. 46**Dimissioni e cessazione dalla carica**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino ad allora, le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

2. Le dimissioni, presentate dal Sindaco, diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

PARTE TERZA
PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO I**Art. 47****Istituti di partecipazione**

1. Sono istituti di partecipazione:

- a) l'iniziativa popolare;
- b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
- c) il referendum;
- d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- e) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
- f) l'azione popolare;
- g) il difensore civico.

*Sez. I^a***Art. 46****L'iniziativa popolare**

1. Tutti i cittadini, i consigli circoscrizionali, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, **nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico, e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.**

2. Possono rivolgere, altresì, istanze, petizioni, interrogazioni per chiedere provvedimenti o prospettare esigenze di comuni necessità *e di tutela di interessi collettivi.*

3. Specifico regolamento prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni ed interrogazioni.

Art. 49**Organismi di partecipazione e consultazione**

1. Il Comune promuove la formazione di organismi

di partecipazione al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in un provvedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.

2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.

3. Il Comune, sempre per favorire la partecipazione, può istituire commissioni miste o esterne in qualsiasi materia di pubblico interesse.

4. Il Comune può deliberare altre forme di partecipazione e consultazione di particolari categorie o settori della comunità, su questioni sia di loro interesse, sia di interesse generale.

5. Apposito regolamento stabilisce modalità e termini per la formazione e l'esercizio di tali istituti.

Art. 50**Commissione pari opportunità**

1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne, il Comune istituisce, con apposito regolamento, una commissione per le pari opportunità, che può essere composta anche da membri esterni al Consiglio Comunale.

*Sez. III^a***Art. 51****Il referendum**

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, o un decimo del corpo elettorale possono richiedere l'indizione di referendum consultivi e propositivi in materie di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco entro tre mesi dalla deliberazione del Consiglio o dalla richiesta del corpo elettorale.

3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

4. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, gli organi comunali competenti devono deliberare sull'oggetto dei referendum.

5. Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica delle regolarità ed ammissibilità delle richieste di referendum.

Art. 52**Limiti al referendum**

1. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto e di regolamenti interni.

2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di

esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.

3. Così come non è ammesso sulle seguenti ulteriori materie:

- a) nomina designazione e revoca di organi e rappresentanti;
- b) stato giuridico ed economico del personale;
- c) assunzione di mutui, acquisti, alienazioni, permutate, appalti.

4. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.

5. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno 12 mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto.

Sez. IV^a

Art. 53

Diritto di partecipazione

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare, con le modalità e le eccezioni previste, dalla normativa vigente, l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a quelli che per legge devono intervenire.

2. La notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, comunque coinvolti.

4. Tutti i soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare, nei modi e termini di legge, memorie scritte, istanze, osservazioni, proposte e documenti.

Art. 54

Comunicazione

1. La notizia dell'avvio del procedimento si trasmette mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa gli elementi di cui al precedente comma, debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

Art. 55

Accordi, recessi e controversie

1. In accoglimento di osservazione e proposte, presentate a norma dell'art. 50, comma 4°, senza pregiu-

dizio dei diritti dei terzi, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse e con le modalità previste dal regolamento, possono concludersi accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti; ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi dei provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Art. 56

Limiti al diritto di partecipazione

1. Le disposizioni contenute nella presente sezione non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li riguardano.

3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinati dal relativo regolamento.

Sez. V^a

Art. 57

Diritto di accesso

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento.

2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione scritta, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti e di aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.

4. Esso si esercita concretamente mediante esame

ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5. Il comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai portatori di pubblici interessi, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Art. 58

Limiti al diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa previsione di legge o per effetto di, una temporanea e motivata decisione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti che ne vieti la diffusione, in quanto pregiudizievole della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

2. Il relativo regolamento specifica ed individua le categorie di documenti sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

Art. 59

Diritto all'informazione

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.

2. Nell'ambito dei principi generali fissati dal presente statuto, il regolamento stabilisce particolari forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini, nel rispetto delle norme sulla privacy.

3. Il Comune garantisce a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'Ente, nonché all'attività amministrativa ed, in particolare, all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardano.

4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della "Gazzetta Ufficiale", del "Bollettino Ufficiale", del presente Statuto e dei regolamenti comunali.

Sez. VI^a

Art. 60

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, *in giudizio* le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

2. *Le azioni risarcitorie spettanti al Comune conseguenti a danno ambientale, possono essere esercitate*

dalla associazioni di protezione ambientale, nei modi ed alle condizioni di legge.

Sez. VII^a

Art. 61

Difensore civico

1. Il Comune può istituire l'ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico svolge, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Istituzione, durata, prerogative, modalità e termini di funzionamento, saranno disciplinate dalla legge e da un apposito regolamento.

PARTE QUARTA MODIFICHE TERRITORIALI, FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

TITOLO I

Art. 62

Modifiche territoriali

1. Il Comune, nelle forme previste dalle leggi, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri comuni contigui.

TITOLO II

Art. 63

Forme associative e di cooperazione

1. Il Comune per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale ovvero per la realizzazione di un'opera pubblica o per interventi opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare nei modi previsti dalla legge i seguenti strumenti:

- a) la convenzione;
- b) il consorzio;
- e) l'unione con altro o più comuni;
- d) l'accordo di programma.

PARTE QUINTA ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO I

Art. 64

Principi generali

1. L'attività amministrativa del Comune è ispirata ai

principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, riservando, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, agli organi elettivi e quella gestionale amministrativa alla sfera burocratica, per l'attuazione degli obiettivi secondo termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività.

2. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, il Comune assicura lo snellimento e la semplificazione delle procedure, per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

TITOLO II

Sez. I^a

Art. 65

Attività normativa regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento statale, regionale e dal presente Statuto, i regolamenti sono di norma adottati dal consiglio comunale, con esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'adozione della Giunta Comunale.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. La prima dopo l'adozione della deliberazione approvativa da parte dell'organo competente. La seconda dopo l'espletamento del controllo e le eventuali approvazioni od omologazioni previste dalle leggi vigenti.

Sez. II^a

Art. 66

Ordinamento generale degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti, in conformità con il presente Statuto e con la legge, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Tale ordinamento deve, tra l'altro:

- a) separare nettamente le funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, garantendo, al contempo, una corretta relazione ed un puntuale coordinamento tra sfera politica e burocratica;
- b) disciplinare le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
- c) articolare gli uffici per funzioni omogenee, con aggregazioni di funzioni e servizi in strutture unitarie permanenti e temporanee;

- d) attribuire ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- e) prevedere strumenti atti a verificare la realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse e delle finanze e dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché a verificare l'attività svolta e i risultati conseguiti da ciascun responsabile dei servizi.

Art. 68

Direttore generale

1. Il Comune, in convenzione con altri comuni, in base alle modalità previste dalla normativa vigente e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può assumere un direttore generale, il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

2. Il direttore generale può essere revocato nei modi previsti dalla legge e, comunque, la durata del suo incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.

3. Qualora il Comune non si avvalga del direttore generale, le relative funzioni, disciplinate dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere conferite dal sindaco al Segretario comunale.

Art. 68

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.

2. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, ne coordina l'attività.

3. Ed inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 69

Attribuzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Nei limiti dei compiti attribuiti ai responsabili

degli uffici e dei servizi ex art. 64, comma 2°, lettera d) spettano agli stessi:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, nei limiti previsti dalla legge;
- g) le attestazioni, le certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

2. Qualora i responsabili per incompatibilità, carenza di qualifica, assenza impedimento siano impossibilitati a svolgere alcuni dei compiti suddetti gli stessi sono svolti dal Segretario comunale.

Art. 70 Responsabilità

1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa-contabile prevista per tutti gli impiegati civili dello stato, il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili degli atti e delle procedure propositive ed attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO III

Sez. I^a

Art. 71 Forma di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costi-

tuite o partecipate dal Comune, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale in dotazione.

Sez. II^a

Art. 72 Indirizzo, vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita sulle società per azioni ed a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo, anche attraverso l'approvazione dei loro atti procedurali.

2. Spetta ancora al Consiglio Comunale:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative variazioni;
- b) l'approvazione dei piani-programma nonché di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni;
- c) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;
- d) l'approvazione dei conti consuntivi, relativi ad aziende ed istituzioni.

3. Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del Comune stesso.

4. I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti sono pure allegati al conto consuntivo del Comune in sede di approvazione.

Art. 73 Nomina e revoca rappresentanti

1. Spetta al Sindaco, ex art. 27, la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, mentre il Consiglio Comunale nomina i rappresentanti ad esso espressamente riservati dalla legge.

2. Nella nomina dei rappresentanti effettuata dal Consiglio è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

3. La revoca dei singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire solo per ragioni di pubblico interesse.

4. Per la disciplina della nomina, designazione, revoca e sostituzione dei rappresentanti del Comune negli enti ed aziende dipendenti si applicano, inoltre, le norme previste dalla legge, dal presente Statuto e dall'apposito regolamento.

PARTE SESTA
FINANZA E CONTABILITÀ

TITOLO I

Sez. I^a

Art. 74
Demanio e patrimonio

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

Sez. II^a

Art. 75
Tributi comunali

1. Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 76
Entrate del Comune

1. Le entrate del Comune sono costituite:

- a) da entrate proprie;
- b) da addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
- c) da tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) da trasferimenti erariali;
- e) da trasferimenti regionali;
- f) da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) da risorse per investimenti;
- h) da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
- i) da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

2. Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.

TITOLO II

Sez. I^a

Art. 77
Bilancio e programmazione

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comu-

ne è disciplinato dalla legge.

2. La Giunta propone al Consiglio il bilancio di previsione per l'anno successivo.

3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia.

4. Il bilancio e gli atti allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

5. Il Consiglio Comunale, nei termini di legge, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. *A maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati sia in prima che in seconda convocazione.*

6. I bilanci degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.

7. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.

8. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 78
Conto consuntivo

1. La Giunta propone al Consiglio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

2. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione del revisore che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

5. Il Consiglio Comunale entro il trenta giugno delibera il conto consuntivo.

6. I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune e ad esso allegati.

Sez. II^a

Art. 79
Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

2. Il revisore dura in carica tre anni con inizio dalla data di insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina, non è revocabile, salvo quanto eventualmente disposto

dal regolamento di cui all'ultimo comma, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. Può intervenire alle riunioni di Giunta se richiesto dal Sindaco.

5. Collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo.

6. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Risponde della verità delle sue attestazioni, adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario, osserva le norme del regolamento di contabilità e svolge le funzioni e i compiti attribuitigli dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 80 **Controllo di gestione**

1. Il revisore deve, comunque, esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali;

2. Il revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.

3. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione contabile-finanziaria ne riferisce immediatamente al Consiglio.

4. I regolamenti di contabilità e sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplinano ulteriori modalità di verifica di gestione economico-finanziaria-amministrativa al fine di consentire al Consiglio ed alla Giunta una effettiva valutazione dei risultati finanziari in relazione agli obiettivi fissati.

5. Il regolamento di contabilità disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute, la redazione dei processi verbali, l'indennità da corrispondere al revisore e quant'altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno dell'Ente.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i momenti di coordinamento del controllo sull'attività amministrativa e su quella di gestione contabile-finanziaria dell'Ente.

TITOLO III

Art. 81 **Contratti**

1. La stipulazione dei contratti, salvo i casi previsti dalla legge, deve essere preceduta da apposita **determinazione** indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

3. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

PARTE SETTIMA **MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

TITOLO I

Art. 82 **Approvazione statuto**

1. Lo statuto è deliberato, nella sua interezza normativa, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella predetta ipotesi, il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

Art. 83 **Revisione ed abrogazione dello statuto**

1. La revisione dello statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.

2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente alla approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

3. L'iniziativa di revisione non può prevedersi se non siano trascorsi sei mesi dall'approvazione dell'ultima revisione o dalla reiezione di una identica proposta di revisione.

4. La revisione e l'abrogazione devono essere precedute dal parere della Commissione competente.

Art. 84 **Disposizioni finali**

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua *affissione all'Albo Pretorio Comunale*.

COMUNE DI STORNARELLA (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 211 suppl. del 19-11-1991.

COMUNE DI STORNARELLA

Provincia di Foggia

STATUTO COMUNALE

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Stornarella è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Stornarella nei rapporti con lo Stato, con la Regione Puglia, con la Provincia di Foggia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Stornarella ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

- a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'egualianza degli individui;
- b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
- c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
- d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

- e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari, opportunità;
- f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
- g) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per 33,30 Kmq., confina con i comuni di Cerignola - Stornara - Ascoli S. - Orta Nova.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in C.so Garibaldi, n. 2.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. All'interno del territorio del comune di Stornarella non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Stornarella.

2. Il comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone riconosciuti ai sensi di legge.

3. Lo stemma comunale è costituito da una torre sormontata da una corona che fa da supporto ad un uccello ed ai piedi di essa due buoi ruminano l'erba del prato.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

5. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5

Albo Pretorio ed informazione

2. Le attività del comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nel Palazzo civico sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità come previsto, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 6**Consiglio comunale dei ragazzi**

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporto con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 7**Programmazione e cooperazione**

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Foggia e con la regione Puglia

TITOLO II**ORDINAMENTO STRUTTURALE****CAPO I****ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI****Art. 8****Organi**

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 9**Deliberazioni degli organi collegiali**

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte

di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei settori; la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal sindaco, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute della giunta sono firmati dal sindaco, dall'assessore anziano e dal segretario, mentre quelli delle sedute del consiglio sono firmati dal sindaco, dal consigliere anziano e dal segretario.

Art. 10**Consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

6. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 11**Sessioni e convocazioni**

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e dello statuto comunale.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quin-

to dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno un giorno prima della seduta e almeno sei ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

9. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

11. Le dimissioni presentate dal Sindaco, diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 12

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esi-

genze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 13

Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, che rappresentano con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate dal regolamento del consiglio.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 14

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 15

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 16 del presente statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 16 **Gruppi consiliari**

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capo gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. È istituita, presso il comune di Stornarella, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 14, comma 3, del presente statuto, nonché dall'art. 31, comma 7 ter, della legge n. 142/90, e successive modifiche e integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune.

5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 17 **Sindaco**

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi co-

munali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore se nominato, e ai responsabili dei settori in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 18 **Attribuzioni di amministrazione**

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90, e successive modifiche ed integrazioni;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili, secondo le modalità ed i

criteri stabiliti dall'art. 51 della legge n. 142/1990, nonché dal presente statuto e dall'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 19 **Attribuzioni di vigilanza**

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le eventuali aziende speciali, istituzioni e società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 20 **Attribuzioni di organizzazione**

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.
Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri.
- b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 21 **Vicesindaco**

1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore più anziano di età.

Art. 22 **Giunta comunale**

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del co-

mune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di 6 assessori di cui uno è investito di carica di vicesindaco.

3. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, fino a massimo di 2, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 23 **Nomine**

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione o lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 24 **Funzionamento della giunta**

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Art. 25 **Competenze**

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento, di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) nomina i membri delle commissioni concorsuali;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale o il direttore generale se nominato;
- o) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
- p) approva il PEG.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 26 Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 27 Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 28 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 29 Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 30 Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento

su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Il procedimento per l'esame della petizione dovrà essere concluso dall'organo competente del Comune nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua presentazione.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

Art. 31 Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 300 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 20 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

4. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 32 Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento

nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 33 Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. Il diniego deve essere motivato in forma scritta.

5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

Art. 34 Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Foggia, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
- c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e

aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
- e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art. 35 Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 36 Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39, dell'ultima legge citata.

Art. 37 Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato

può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. È facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 38 Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 39 Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 40 Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici

che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 41

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 42

Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, approvandone lo statuto che disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio, finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi, tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

4. Il presidente e gli amministratori delle aziende

speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

5. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 43

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 44

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nomi-

nati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 45 **Convenzioni**

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 46 **Consorzi**

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2° comma del presente statuto.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 47 **Accordi di programma**

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, del-

la legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V **UFFICI E PERSONALE**

CAPO I **Uffici**

Art. 48 **Organizzazione degli uffici e del personale**

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, ove nominato, e ai responsabili degli uffici o dei servizi.

2. Gli uffici ed i servizi sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Gli uffici ed i servizi operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 49 **Regolamento degli uffici e dei servizi**

1. Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale e gli organi amministrativi.

CAPO II **Personale direttivo**

Art. 50 **Direttore generale**

1. Il Sindaco, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato appo-

sita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Qualora non risulti stipulata alcuna convenzione le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco in carica.

5. I compiti e le funzioni del direttore generale sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 51

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

4. La copertura dei posti di responsabili di strutture organizzative apicali di categoria professionale D ovvero di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti non possono avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco in carica.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 52

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Art. 53

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di

giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico agli organi dell'Ente.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

Art. 54

Vicesegretario comunale

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario comunale per coadiuvare il segretario e sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO IV

LA RESPONSABILITÀ

Art. 55

Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori di fatti che diano luogo a responsabilità ai, sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 56

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore generale e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario, dal direttore generale o dal dipendente si

rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore generale o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazione, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 57

Responsabilità dei contabili

Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune, o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 58

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 59

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il

comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 60

Amministrazione dei beni comunali

1. L'Amministrazione dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente ed il Capo Settore del Servizio Patrimonio del Comune, è responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 61

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 62

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, la relazione del collegio dei revisori dei conti, nonché gli elenchi dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Art. 63

Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 64

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, - produttività ed economicità della gestione;

5. L'organo di revisione ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio;

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

Art. 65

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza co-

munale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro tre giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 66

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnata dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67

Revisione dello statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'art. 4 comma 3 - della legge n. 142/90 e successive modificazioni.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi, che enuncino principi in materia di ordinamenti comunali e di disciplina nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, abroga automaticamente le norme del presente Statuto con essi incompatibili. Il Consiglio comunale, pertanto, dovrà provvedere alle conseguenti modifiche statutarie entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette. In tutti gli altri casi le modifiche o integrazioni dello Statuto possono essere deliberate, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

Ogni iniziativa di revisione statutaria, respinta dal Consiglio comunale, non può essere riproposta se non sia decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto, non è valida se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente.

Art. 68**Entrata in vigore e periodo transitorio**

1. Il presente Statuto, dopo il controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio.

4. Il Segretario comunale con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limita-

tamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

Il presente Statuto:

- è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. **47** del **20-12-1999**, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per **15** giorni consecutivi, senza opposizione, vistata dalla Sezione Provinciale di Controllo di Foggia nella seduta del **7-01-2000**, Prot. n. **4049**;
- è stato affisso all'albo Pretorio l'**11-01-2000** per rimanervi trenta giorni consecutivi.

Stornarella, li 13-01-2000

Il Responsabile del Servizio
Gaetano De Finis

